

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1822

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonchè assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo codice di procedura penale, prevedeva che entro il 24 gennaio 1989, cioè nove mesi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, fossero determinate le piante organiche dei magistrati addetti alle procure circondariali.

Sulla base del contingente disponibile, tale dotazione organica fu fissata in 417 unità, potendosi utilizzare solo in parte l'aumento di 460 magistrati recato dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32, sia perchè tale provvedimento aveva spostato in avanti di un anno gli scaglioni di incremento previsti dall'originario disegno, sia perchè quell'aumento è servito a fronteggiare l'accresciuto afflusso di affari civili e penali ed a sopperire ad esigenze straordinarie di uffici particolarmente impegnati nei processi contro la criminalità organizzata.

D'altra parte si calcolava che le insufficienze dell'organico di 417 unità sarebbero state colmate con il reclutamento di vice procuratori onorari, ma la previsione è stata smentita dalla esiguità delle domande per vice procuratore onorario, specie nelle regioni meridionali.

Da ciò consegue la necessità di provvedere ad un ulteriore incremento finalizzato a creare un rapporto di proporzione appena sufficiente tra pubblici ministeri circondariali e pretori, considerando che nel nuovo rito il pubblico ministero dovrà partecipare ai dibattimenti non soltanto presso la sede centrale dell'ufficio pretorile ov'è costituito il suo ufficio, ma anche presso le tante sezioni distaccate.

La necessità di aumento degli organici, comportando il reclutamento di personale in misura superiore all'ordinario, rende anche opportuna l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione al concorso per l'accesso in magistratura, che il presente provvedimento sposta da trenta a trentacinque anni. Più motivi concorrono ad indicare come opportuna tale modifica: l'aumento conse-

guente del numero dei candidati permetterà di garantire comunque, rispetto al numero dei posti, la selezione dei migliori; quest'ultima avverrà, inoltre, nei confronti di soggetti più maturi, per esperienza di vita e per preparazione giuridica, rispetto al passato; infine appare opportuno procedere anche per i limiti di età per i concorsi in magistratura in sintonia con l'orientamento espresso dal legislatore per la generalità dei concorsi agli impieghi pubblici, orientamento per il quale con legge 27 gennaio 1989, n. 25, il detto limite è stato elevato a quarant'anni.

Correlativamente all'aumento degli organici dei magistrati è necessario, per le medesime finalità, provvedere anche all'aumento del personale ausiliario.

In proposito va ricordato che col decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è stato già disposto un sensibile adeguamento delle dotazioni organiche del personale che riveste il profilo di assistente giudiziario e di dattilografo.

Tali misure si sono rese infatti necessarie al fine di rendere completamente attuabile la previsione normativa contenuta nell'articolo 40, commi 2 e 3, delle «Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a carico degli imputati minorenni», relativa alla determinazione delle piante organiche degli uffici di procura della Repubblica presso la pretura avente sede nel capoluogo del circondario.

Con il presente decreto si provvede invece anche all'aumento della dotazione organica del personale rientrante nei profili professionali del conducente di automezzi speciali e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

L'esigenza degli aumenti va individuata, per gli addetti ai servizi ausiliari e di anticamera, nel potenziamento dell'attività di organizzazione dei diversi servizi nell'ottica di un più sollecito ed efficace funzionamento di essi; si tratta di personale necessario, tra l'altro, per consentire una pronta trasmissione dei fascicoli da un ufficio giudiziario all'altro.

Per quel che concerne il profilo professionale del conducente di automezzi speciali, l'esigenza di potenziamento della relativa dotazione organica nasce soprattutto dalla prevedibile maggiore mobilità dei magistrati in conseguenza di talune previsioni normative contenute nel nuovo codice di procedura penale, inerenti particolarmente allo svolgimento del nuovo rito in pretura.

Con l'articolo 1 del presente provvedimento si prevede pertanto l'aumento del ruolo organico della magistratura di 550 unità, per le ragioni già esposte.

L'organico complessivo, quindi, come risulta dalla allegata tabella B, sarà di 8.365 unità, dato cui si perviene sommando al precedente organico (7.355 unità) ed all'aumento operato dalla legge 3 febbraio 1989, n. 32 (460 unità, di cui 329 unità per l'anno 1989, 105 unità per l'anno 1990 e 26 unità per l'anno 1991), le 550 unità di cui al presente provvedimento.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica si dovrà provvedere alla revisione delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari.

Con l'articolo 2 si attua invece l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione al concorso per uditore giudiziario, mediante la necessaria modifica dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Con l'articolo 3 si prevede l'aumento del ruolo organico del personale rientrante nei profili professionali del conducente di automezzi speciali e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera, rispettivamente nella misura di 800 e 600 unità.

Al fine di ottenere la disponibilità del nuovo personale in tempo utile per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il presente provvedimento nel medesimo articolo prevede poi, per quanto riguarda il personale da adibire ai servizi ausiliari e di anticamera, modalità di assunzione o di inquadramento che garantiscano sufficiente celerità, pur nel rispetto sostanziale della normativa che presiede in via generale al reclutamento dei pubblici impiegati.

Per quel che riguarda, invece, i conducenti di automezzi speciali, essi saranno assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35.

L'aumento del personale addetto ai servizi ausiliari e di anticamera sarà infine coperto per il 40 per cento da personale appartenente alle categorie protette e per il 60 per cento nel modo seguente: per il 20 per cento dei posti residui (detratta, cioè, la quota del 40 per cento) si provvederà utilizzando i processi di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, attingendo prioritariamente al personale delle corrispondenti qualifiche che risulti in esubero presso l'ente Ferrovie dello Stato, e, per il residuo 80 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatorie relative a concorsi già espletati per lo stesso profilo professionale; per i posti che, eventualmente, dovessero rimanere non coperti, si applica l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Occorre inoltre procedere, ancora con riferimento ai conducenti di automezzi, al ripristino di strumenti giuridici che consentano agli uffici giudiziari di sopperire celermente alle vacanze che si verificano nei posti di autista presso ciascun ufficio. Pertanto il presente provvedimento (articolo 4), rifacendosi alla disposizione già contenuta nell'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 861 - che ha cessato di avere efficacia il 23 novembre 1987 - ed affinché si possa provvedere, nel breve periodo e con rapporti di carattere temporaneo, ad immediate ed improcrastinabili necessità di alcuni uffici, consente ai capi di corte, ai presidenti di tribunale ed ai procuratori della Repubblica di procedere all'assunzione, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, di autisti non di ruolo, per un triennio non rinnovabile e con contratto di diritto privato.

L'assunzione straordinaria è prevista in deroga alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sia al fine di poter adibire alla guida degli automezzi, in aggiunta agli autisti di

ruolo in servizio, tante unità di personale quante sono le vacanze esistenti nell'organico della ex carriera ausiliaria e senza ulteriore limitazione rappresentata dalla riserva di cui all'articolo 12, lettera c), della legge medesima, sia al fine di poter disporre di personale efficiente sotto il profilo fisico, psichico e tecnico, qual è necessario per soddisfare le esigenze di guida dei veicoli blindati e di sicurezza dei trasportati.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del provvedimento disciplinano i rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 4.

In particolare, l'articolo 5 stabilisce i requisiti necessari per l'assunzione; l'articolo 6 regola il trattamento economico e previdenziale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971 sulle assunzioni temporanee del personale presso le Amministrazioni statali; l'articolo 7 prevede la risoluzione di diritto dei rapporti, a cominciare da quello costituito per ultimo, con l'immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria ed il ripristino dei rapporti stessi, in caso di nuove vacanze, con preferenza per quelli che abbiano avuto maggiore durata; l'articolo 8 prevede l'esonero del personale che abbia dato prova di scarso rendimento o tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, da adottarsi con provvedimento del capo dell'ufficio competente a disporre l'assunzione, previo parere della commissione di vigilanza e disciplina istituita presso la corte di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

L'estrema urgenza di attuare in tempo utile gli aumenti delle dotazioni organiche previsti nel presente provvedimento e di consentire la copertura di vacanze nei posti di autista presso gli uffici giudiziari è imposta dall'imprescindibile esigenza di avviare subito i meccanismi organizzativi propri del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, in modo che gli uffici di procura circondariale siano in grado - quanto meno nella composizione di personale indispensabile - di funzionare alla data del 24 ottobre prossimo.

Per quanto riguarda, poi, in particolare gli autisti, la cui assunzione potrebbe apparente-

mente sembrare non connessa funzionalmente all'entrata in vigore del nuovo codice, va invece osservato che il nuovo assetto ordinamentale derivante dall'entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30, comporta una maggiore mobilità del pretore nell'ambito del circondario per la celebrazione delle udienze civili e penali (secondo l'articolo 550 del nuovo codice di procedura penale il dibattimento si svolge in sede mandamentale, cioè presso le sezioni distaccate della pretura circondariale) e presuppone quindi la effettiva possibilità di dar corso ai necessari spostamenti.

Le esigenze delineate rendono dunque necessaria l'adozione dello strumento del decreto-legge.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente provvedimento, pari a lire 11.600.000.000 per l'anno 1989, a lire 34.747.000.000 per l'anno 1990 e a lire 58.500.000.000 per l'anno 1991 (di cui lire 34.747.000.000 per il personale ausiliario e lire 23.753.000.000 per i magistrati, dovendosi intanto provvedere all'espletamento dei relativi concorsi) e che è valutato a regime in lire 60.295.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1992, si farà fronte mediante parziale utilizzazione degli stanziamenti previsti per i rispettivi anni dalla voce «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamenti straordinari».

In proposito occorre precisare che alle disposizioni in materia di assunzioni straordinarie di autisti non consegue onere finanziario, trattandosi di copertura di vacanze in un ruolo già oggetto della dotazione di bilancio del competente capitolo; d'altro canto questo provvedimento, reiterando le disposizioni della legge 11 novembre 1982, n. 861, e rinnovandone quindi l'operatività, si pone come prosecuzione della norma cessata, per la quale non erano stati originariamente previsti oneri di spesa ulteriori rispetto allo stanziamento di bilancio previsto per quell'esercizio finanziario e per quelli successivi.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 77 della Costituzione il decreto-legge in oggetto viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

In ottemperanza a quanto disposto dalla circolare 29 aprile 1988 numero 10-3-1/77 (7237) della Presidenza del Consiglio dei Ministri si riportano gli elementi illustrativi della spesa relativa al decreto-legge concernente «Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi».

Il provvedimento in questione dispone l'ampliamento del ruolo del personale della magistratura nella misura di 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 1989, nonché del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie per complessive 1.400 unità di cui 800 conducenti di automezzi speciali e 600 addetti ai servizi ausiliari ed anticamera.

Per quanto riguarda l'ampliamento del ruolo organico del personale della magistratura, il relativo onere annuo a regime ammonta a lire 25.548.000.000 ed è determinato prendendo a base del calcolo la retribuzione unitaria comprensiva degli oneri riflessi, come dall'allegato prospetto dimostrativo.

Peraltro in concreto la decorrenza dell'onere iniziale viene prevista per l'anno 1991.

All'uopo si fa presente che l'Amministrazione al fine di colmare le attuali vacanze, mentre con decreto ministeriale 3 dicembre 1988 ha indetto un concorso a 128 posti di uditore giudiziario, elevati poi a 300 posti, con prove scritte fissate nel mese di maggio 1989, si propone di indire altro concorso a 300 posti le cui prove scritte dovranno aver luogo nel mese di novembre 1989. Sicchè per i posti portati in aumento col provvedimento emanando potranno essere indetti due concorsi con prove scritte da espletare rispettivamente nel maggio e nel novembre 1990.

Peraltro, dall'analisi di un decennio risulta che i tempi tecnici di espletamento dei concorsi per uditore giudiziario sono lunghi, ancorchè l'ufficio competente impegni al massimo le risorse umane necessarie. Ci sono termini infatti da cui non può prescindere o che non consentono di accorciare la durata complessiva della procedura concorsuale stessa. Sicchè, come detto, l'onere non può avere inizio anteriormente all'anno 1991.

Per contro, non si ravvisa l'opportunità di differire l'ampliamento dell'organico proposto all'anno 1991, in quanto l'Amministrazione è intensamente impegnata ad acquisire in pieno le risorse umane e le strutture idonee a consentire l'attuazione del nuovo codice di procedura penale alla data prefissata e cioè al 24 ottobre 1989.

In tale contesto è tra l'altro necessario, nei termini fissati dal legislatore e cioè tre mesi prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, provvedere alle variazioni tabellari relative alle preture, ai tribunali ordinari ed ai tribunali per i minorenni.

Dal che consegue la necessità che il ruolo organico del personale della magistratura venga aumentato di 550 unità dal 1° gennaio 1989.

Per quanto concerne le spese di funzionamento degli uffici giudiziari in correlazione all'aumento di organico che precede, si fa presente che questo Ministero sta predisponendo gli interventi occorrenti utilizzando l'accantonamento incluso nel fondo speciale in conto capitale della tabella C allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, per la parte riguardante le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale.

Per quanto riguarda invece l'ampliamento di ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, l'onere annuo a regime ammonta a lire 34.747.000.000 ed è determinato prendendo a base del calcolo la rispettiva retribuzione unitaria complessiva, compresi gli oneri riflessi, corrisposta a ciascuna categoria di personale (vedi allegati).

Per l'anno 1989 il costo viene determinato in lire 11.600.000.000, costituito dalla spesa relativa all'assunzione dal 1° luglio 1989 di 258 unità di personale in attuazione della legge n. 482 del 1968 e da quella connessa al reclutamento delle altre 1.142 unità, da effettuare dal 1° settembre 1989 secondo le forme indicate nel provvedimento stesso.

Per ciascuno degli anni 1990 e 1991 la spesa è pari a lire 34.747.000.000 ed è quella a regime per le due cennate categorie di personale.

Non si è ritenuto poi di quantificare la spesa relativa al compenso per il lavoro straordinario al personale di cui al presente provvedimento, in quanto l'incremento delle rispettive dotazioni organiche comporterà una maggiore disponibilità di risorse umane e di conseguenza una minore necessità di ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario.

Non può essere sottaciuto poi al riguardo che a partire dall'anno 1984 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, per quanto riguarda l'Amministrazione giudiziaria, autorizza lo stesso contingente di personale, ed ai competenti capitoli di bilancio viene stanziato lo stesso importo. Anche per l'anno 1989 la prescritta autorizzazione viene disposta in tali termini. Poichè le suddette autorizzazioni sono numeriche e non nominative, l'eventuale utilizzazione di unità del personale *de quo* sarà accompagnata dalla contestuale esclusione di pari unità di personale già in servizio e quindi non ci sarà una maggiore spesa.

L'emanando provvedimento dispone anche in materia di assunzioni straordinarie del personale addetto alla conduzione degli automezzi nei limiti delle vacanze già esistenti al fine di fronteggiare le immediate ed improcrastinabili esigenze di servizio di alcuni uffici.

Tale disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo in quanto trattasi di copertura di vacanze dell'attuale ruolo e d'altra parte la relativa incidenza può trovare capienza nella disponibilità del competente capitolo 1501, atteso che nel calcolo delle relative necessità, come risulta dalla parte finale dello stesso allegato, si è tenuto conto delle nuove assegnazioni.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONERE DERIVANTE DALL'AUMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA
DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

Qualifiche personale	Unità	Costo unitario	Onere
Uditori	550	46.450.000	25.548.000.000
Totale ...			25.548.000.000

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

UDITORI	I Semestre (in lire)	II Semestre (in lire)
Stipendio	15 470.553	18.047.868
Tredicesima	1.289.213	1 503.989
Indennità integrativa speciale	12.054.366	12.054.366
	28.814.132	31.606.223
Assistenza (9,60%)	2.766.157	3.034.197
Previdenza (7,10% su 80%)	951.955	1.110.545
	32.532.244:2	35.751.965:2
	16.266.122	17.875.483
Indennità	2.448.225	4.896.450
Assistenza (9,60%)	235.030	470.059
Totale ...	18.949.377	23.241.992
Costo globale ...	42 191.369	

ONERE DERIVANTE DALL'AMPLIAMENTO DEI RUOLI ORGANICI
DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
E COPERTURA DEI POSTI PREVISTI IN AUMENTO

Qualifiche personale	Unità	Costo unitario	Onere
Conducenti automezzi speciali	800	25.210.000	20.166.000.000
Addetti servizi ausiliari e di anticamera	600	24.300.000	14.581.000.000
Totale ...			34.747.000.000

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

CONDUCENTI AUTOMEZZI SPECIALI

Stipendio	L.	6.581.000
Tredicesima	»	548.417
Indennità integrativa speciale	»	10.852.000
	L.	<u>17.981.417</u>
Assistenza (9,60%)	L.	1.687.093
Previdenza (7,10% su 80%)	»	404.950
	L.	<u>20.073.460</u>
Indennità	L.	4.686.780
Assistenza (9,60%)	»	449.931
	L.	<u>25.210.171</u>

COSTO UNITARIO DEL PERSONALE

ADDETTO SERVIZI AUSILIARI E DI ANTICAMERA

Stipendio	L.	5.881.000
Tredicesima	»	490.083
Indennità integrativa speciale	»	10.816.000
	L.	<u>17.187.083</u>
Assistenza (9,60%)	L.	1.617.118
Previdenza (7,10% su 80%)	»	316.877
	L.	<u>19.121.078</u>
Indennità	L.	4.686.780
Assistenza (9,60%)	»	449.931
	L.	<u>24.257.789</u>

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri di personale:

	Anno 1989	Numero unità	Onere medio unitario	Importo totale
		(1)	(2)	(3 = 1 x 2)
Conducente Auto- mezzi Speciali	800 { 18 120 662	24.800.000 850.000 24.800.000	0,44 (6/12) 0,2* 0,10 (4/12) 0,4** 16,41 5,4
Addetto Servizi Ausi- liari	600 { 240 360	23.950.000 23.950.000	5,74 (6/12) 2,8* 8,62 (4/12) 2,8***
Totale	1.400		11,6
Onere annuo a re- gime (dal 1989)

* Per tale personale, da assumere ai sensi della legge n. 462 del 1968, l'onere è limitato a sei mesi.

** L'onere si riferisce alla riserva dei posti a favore del personale in servizio ed è calcolato per differenza di retribuzione.

*** L'onere è limitato a quattro mesi in relazione alle procedure di assunzione.

Oneri di personale:

	Anno 1990	Numero unità	Onere medio unitario	Importo totale
		(1)	(2)	(3 = 1 x 2)
Conducente Auto- mezzi Speciali	800	25.210.000	20.167
Addetto Servizi Ausi- liari	600	24.300.000	14.580
Totale	1.400		34.747
Onere annuo a regi- me (dal 1990)

Oneri di personale:

	Anno 1991	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (3 = 1 × 2)
Conducente Auto- mezzi Speciali		800	25.210.000	20.167
Addetto Servizi Au- siliari		600	24.300.000	14.580
Totale ...		1.400		34.747
Onere annuo a regi- me (dal 1991) ...				

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, recante aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonché assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi.

Decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1989.

Aumento del ruolo organico del personale della magistratura e del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria della IV e III qualifica funzionale, nonchè assunzione straordinaria di personale addetto al servizio automezzi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento dei ruoli organici del personale della magistratura, del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, nonchè di assicurare la copertura dei posti del contingente degli autisti compreso nel ruolo del personale dell'ex carriera ausiliaria del medesimo Ministero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato di cinquecentocinquanta unità. La tabella *B* annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati a norma dell'articolo 1, quinto comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, si provvederà all'aumento delle piante organiche degli uffici giudiziari per far fronte alle esigenze determinate dall'attuazione del nuovo codice di procedura penale, attingendo al contingente in aumento di cui al comma 1.

Articolo 2.

1. Il primo comma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Al concorso per uditore giudiziario sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trentacinque, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.».

Articolo 3.

1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento ai profili professionali del conducente di automezzi speciali - quarta qualifica funzionale e dell'addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale, rispettivamente di ottocento e seicento unità.

2. Alla copertura degli ottocento posti del profilo professionale di conducente di automezzi speciali previsti in aumento dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 35.

3. Alla copertura dei seicento posti del profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera previsti in aumento dal comma 1, dedotta l'aliquota dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette nella misura del 40 per cento, si provvede, per il 20 per cento dei posti residui, mediante i processi di mobilità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, attingendo prioritariamente al personale delle corrispondenti qualifiche che risulti in esubero presso l'ente Ferrovie dello Stato, e, per il residuo 80 per cento, mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nelle graduatorie relative a concorsi già espletati per lo stesso profilo professionale. Per i posti eventualmente non coperti, si applica l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Articolo 4.

1. Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ad assumere per la durata massima di un triennio non rinnovabile ed in base ad apposite graduatorie, nei limiti dei posti vacanti

presso ciascun ufficio giudiziario, autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Articolo 5.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 4 possono riguardare tutti coloro che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al corrispondente impiego di ruolo; nelle assunzioni è data precedenza agli ex appartenenti alle Forze di polizia o alle Forze armate, nonché agli appartenenti all'ente Ferrovie dello Stato resi disponibili per effetto della vigente normativa in materia di mobilità del personale della pubblica amministrazione.

Articolo 6.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 4 - ad eccezione di quello reso disponibile per effetto della vigente normativa in materia di mobilità, di cui all'articolo 5 - compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale, nonché, per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

2. Il personale straordinario di cui al comma 1 ha diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Articolo 7.

1. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 4, fermo il limite massimo di un triennio improrogabile di cui al medesimo articolo, sono risolti di diritto, a cominciare da quello costituito per ultimo presso lo stesso ufficio giudiziario, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio del personale autista assunto in via ordinaria.

Articolo 8.

1. Qualora il personale straordinario assunto ai sensi del presente decreto abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio, il contratto è risolto di diritto con provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario competente a disporre l'assunzione, sentito il parere della commissione di vigilanza e

disciplina istituita presso le corti di appello per il personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia. Tale provvedimento è notificato all'interessato.

Articolo 9.

1. L'onere derivante dalla completa applicazione del presente decreto è valutato in lire 60.295.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1992. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 11.600.000.000, lire 34.747.000.000 e lire 58.500.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonchè ai fini di reclutamenti straordinari».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1989.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI - FANFANI - AMATO -
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA B
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	106
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	531
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.374
Uditori giudiziari	350
	<hr/>
	8.365 (*)

(*) La dotazione organica complessiva comprende anche n. 105 unità e n. 26 unità disponibili, rispettivamente nell'anno 1990 e nell'anno 1991, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 32.